ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (70)1051

Vol. 1970/0148

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1051 def.

Bruxelles, 23 settembre 1970

Comunicazione della Commissione
al Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo di associazione
fra la Comunità e Malta

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo alla conclusione di un Accordo che istituisce
un'associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta e
all'adozione delle disposizioni di applicazione

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo alle misure di salvaguardia previste nell'Accordo
che istituisce un'associazione fra la Comunità Economica Europea
e Malta

(Presentati dalla Commissione al Consiglio)

Comunicazione della Commissione
al Consiglio relativa alla conclusione
dell'Accordo di associazione
fra la Comunità e Malta

---

1. Durante la sua sessione del 6 marzo 1970 il Consiglio aveva adottato le linee direttive per l'apertura di negoziati con Malta ai fini della conclusione di un accordo da applicare in due tappe. Su tale base la Commissione e una delegazione maltese hanno tenuto tre sessioni di negoziati (aprile, giugno e luglio 1970).

2. Il testo in lingua francese dell'Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta è stato elaborato durante l'ultima sessione di negoziati il 22, 23 e 24 luglio 1970 ed è stato oggetto di uno scambio di lettere fra i capi delle due delegazioni, in data 11.9.1970 , lettere nelle quali è approvato il contenuto dell'Accordo.

La delegazione della Commissione era presieduta dal sig. SIGRIST, Direttore generale delle Relazioni esterne della Commissione, e la delegazione maltese dal sig. ROSSIGNAUT, Segretario presso il Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth.

3. I testi che figurano in allegato comprendono:

- l'Accordo che istituisce un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta;
- l'allegato I, con gli elenchi A e B;
- l'allegato II, con gli elenchi A e B;
- il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa;
- cinque dichiarazioni allegate all'atto finale.

Il testo francese e la traduzione nelle varie lingue della Comunità sono già stati messi a disposizione degli Stati membri (1).

---

(1) Rif. : S/737/70 (M 7)

4. L'Accordo e i documenti ad esso allegati riflettono i risultati dei negoziati fra le delegazioni maltese e comunitaria. Essi sono conformi alla decisione concernente l'apertura di negoziati con Malta, adottata dal Consiglio nella sua sessione del 6 marzo 1970, e alle decisioni adottate dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 9 luglio 1970.

La Commissione ritiene quindi di aver assolto il compito affidatole dal Consiglio. Conseguentemente, la Commissione propone che siano avviate le procedure relative alla firma e alla conclusione dell'Accordo di associazione con Malta.

5. Ai fini della conclusione e dell'applicazione dell'Accordo di associazione la Commissione presenta al Consiglio le proposte di regolamento allegate:

- concernente le conclusioni dell'Accordo;

- concernente le misure di salvaguardia previste dall'Accordo.

I progetti di regolamento relativi all'apertura di contingenti tariffari comunitari per

- la voce 55.05 della tariffa doganale comune (filati di cotone)
- la voce 56.04 (fibre tessili)
- la voce 60.05 (indumenti esterni)
- la voce 61.01 (indumenti esterni)

saranno trasmessi quanto prima al Consiglio.

6. Infine, la Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sul desiderio espresso dalla delegazione maltese durante i negoziati, da una parte, di non escludere dall'Accordo le paste alimentari (voce 19.03) e i prodotti della panetteria fine (voce 19.08), che figurano nell'elenco A dell'allegato I, e, dall'altra, di adattare alle condizioni proprie delle industrie maltesi di indumenti esterni (voce 60.05), che sono oggetto di un contingente tariffario a favore di Malta, le menzioni particolari che figurano nell'elenco

.../...

concernenti le norme sull'origine dei prodotti previste dall'Accordo. La delegazione maltese ha invitato la delegazione della Comunità a riesaminare questi problemi prima della firma dell'Accordo.

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione di un Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta e all'adozione delle disposizioni di applicazione

Il Consiglio delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 238;
Visto il rapporto della Commissione,
Visto il parere del Parlamento Europeo;

Considerando che è opportuno concludere l'Accordo che istituisce una associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta e approvare le dichiarazioni allegate all'atto finale firmate a .....
il .....;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

Articolo 1

Sono conclusi, approvati e confermati a nome della Comunità, l'Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta, con i relativi allegati e il protocollo, nonchè le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi dell'Accordo e l'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee provvede a notificare in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 dell'Accordo, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 3

Il presente regolamento entre in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è àbbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di

~~Progetto di proposta di~~

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

di salvaguardia previste nell'Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta

---

Il Consiglio delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 113;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che un Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta è stato firmato a .....

il ;

Considerando che per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea le procedure da seguire sono fissate dal Trattato stesso;

Considerando che è invece necessario fissare le modalità secondo cui sarebbe applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 10 dell'Accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

Articolo 1

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, puo' decidere di applicare ai prodotti originari di Malta le misure di salvaguardia che la Comunità si è riservata di adottare all'articolo 10 dell'Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità Economica Europea e Malta, qui appresso denominato Accordo, e in particolare una sospensione temporanea, totale o parziale, delle concessioni tariffarie e di altra natura accordate dalla Comunità a Malta.

Le misure di salvaguardia sono comunicate agli Stati membri e immediatamente applicabili. La Commissione si pronuncia sulle richieste inoltrate da uno Stato membro entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda.

2. Ogni Stato membro puo' deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla sua notificazione. Il Consiglio, che si riunisce senza indugio, puo', a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in oggetto.

.../...

Articolo 2

1. Salva restando l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, per consentire a uno Stato membro di far fronte alle difficoltà o ai perturbamenti menzionati all'articolo 10 dell'Accordo, può autorizzare detto Stato membro ad adottare misure di salvaguardia.

Tali misure unitamente alla decisione della Commissione sono notificate a tutti gli Stati membri.

2. In caso d'urgenza, lo o gli Stati membri interessati possono introdurre restrizioni quantitative all'importazione. Essi notificano immediatamente tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri.

Con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla notificazione di cui al precedente comma, la Commissione decide se dette misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri ed è di immediata applicazione.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla sua notificazione. Il Consiglio, che si riunisce senza indugio, può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

Qualora uno Stato membro che abbia adottato misure conformemente al paragrafo 2 deferisca al Consiglio la decisione della Commissione, la decisione stessa è sospesa. La sospensione prende fine se, allo scadere di trenta giorni, il Consiglio non ha ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

.../...

4. Nell'applicazione del presente articolo devono essere scelte, in via prioritaria, le misure che recano minori perturbamenti al funzionamento del Mercato comune.

Articolo 3

1. Prima di decidere di applicare misure di salvaguardia sulla base dell'articolo 1, paragrafo 1, di autorizzare uno Stato membro ad adottare tali misure o di pronunciarsi sulle misure adottate dal o dagli Stati membri interessati in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la Commissione procede a consultazioni.

2. Le consultazioni si svolgono in seno a un Comitato consultivo, composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, entro il più breve termine, tutti gli elementi d'informazione utili.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal Trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure in esso stabilite.

Articolo 5

Il presente regolamento non osta all'applicazione integrale dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano ai prodotti contemplati da detti regolamenti.

Articolo 6

La Commissione provvede alla notificazione della Comunità al Consiglio d'associazione prevista all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

.../...

Articolo 7

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 1972.

Fino a quella data, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide degli adattamenti da apportare a dette disposizioni.

Articolo 8

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles
Per il Consiglio
Il Presidente